

ADEMPIMENTI

Nessuna ritenuta sui compensi erogati ai dipendenti dei forfettari?

di Fabio Garrini

In [precedente intervento](#) abbiamo esaminato la disciplina recata dall'[articolo 1, comma 69, L. 190/2014](#) riguardante **l'esonero**, a favore dei contribuenti che hanno aderito al regime forfettario, dagli obblighi inerenti il **ruolo di sostituto d'imposta**.

Se la disciplina pare chiara quando il percettore sia soggetto titolare di partita Iva, dubbi più consistenti si pongono quando il percettore risulti **dipendente del contribuente forfettario**.

Su questo tema consta il parere fornito dalla **Fondazione Studi dei consulenti del lavoro**, diramato lo scorso **8 febbraio 2019**.

I forfettari ed i dipendenti

Come si legge nello studio citato, la disciplina del richiamato [articolo 1, comma 69, L. 190/2014](#) ha inteso specificare che il contribuente forfettario, che eroga compensi a soggetti per i quali è prevista l'applicazione della ritenuta, **come nel caso dei lavoratori dipendenti, non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta d'acconto**, in quanto non assume la veste di **sostituto d'imposta** per espressa previsione normativa.

Quindi, non vi sarebbe alcun dubbio che tale esonero si debba ritenere applicabile anche alle ritenute che teoricamente dovrebbero essere operate a carico dei **dipendenti**.

Di interesse è altresì l'indicazione del fatto che **le ritenute previdenziali sfuggono da tale esonero**: le eventuali **buste paga** riguardanti i lavoratori che prestano la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro forfettari, secondo la Fondazione, devono indicare le **spettanze economiche del lavoratore**, le **ritenute previdenziali**, ma non quelle fiscali.

Al contrario, viene sollevato il dubbio circa il comportamento da tenere (ossia se si debba operare o meno la ritenuta) in relazione alle **addizionali**: in particolare, la questione viene posta per le **addizionali 2018**, che sono **versate a rate nel 2019**.

Con riferimento agli aspetti informativi, viene evidenziato che il **contribuente forfettario** è tenuto a riportare **nella propria dichiarazione dei redditi** il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale **non è stata versata la ritenuta d'acconto** e **l'ammontare del compenso** corrisposto.

Nel caso siano stati **corrisposti più compensi o redditi**, sarà necessario compilare un **distinto**

rischio per ciascun soggetto percettore.

La Fondazione si sofferma anche sulla **documentazione che deve essere rilasciata al lavoratore dipendente**, in relazione al reddito corrisposto, sul quale non sono stati operati prelievi dal soggetto erogante.

Al tal fine viene richiamato il parere **fornito dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Campania, in risposta all'interpello n. 954-881 del 27.07.2017**, nel quale si afferma che, poiché la **Certificazione Unica** ha la funzione di **certificare anche i dati assistenziali e previdenziali**, i contribuenti che applicano il regime forfettario e hanno lavoratori subordinati sono tenuti a compilare la sezione relativa ai **dati previdenziali e assistenziali e ad inviare la CU**.

Secondo la Fondazione, i contribuenti in regime forfettario dovranno quindi compilare la Certificazione Unica per la sola sezione relativa ai **dati previdenziali ed assistenziali**, mentre **non dovranno compilare ed inviare il modello 770**.

Al lavoratore, invece, sarà consegnata una semplice **attestazione delle retribuzioni corrisposte**, come nel caso dei **lavoratori domestici**.

Resterà, dunque, **in capo al lavoratore l'onere di presentare** il proprio modello della **dichiarazione dei redditi** allo scopo di assoggettare a tassazione il reddito di lavoro dipendente percepito nel corso dell'anno fiscale competente.

Quindi, a fronte di una **(parziale) semplificazione** a favore del **datore di lavoro**, sorge una (certa) **complicazione a carico del lavoratore dipendente**.

Va però rimarcato che **tal esonero non si deve leggere come un divieto**: infatti, il citato [articolo 1, comma 69, L. 190/2014](#) afferma che i forfettari **"non sono tenuti..." ad operare le ritenute**, ma non afferma che tale comportamento sia loro **precluso**.

Quindi, al fine di risolvere ogni problema e nel silenzio dell'Amministrazione Finanziaria, **non pare vi siano elementi ostativi per il forfettario che intendesse operare le ordinarie ritenute a carico dei datori di lavoro**; in tal caso, si ritiene che in capo al forfettario si pongano anche tutti i relativi **adempimenti (in primis, CU e 770)**.

Sul punto, a parere di chi scrive **non pare ricevibile la contestazione**, sollevata da parte di taluno, che il fatto di operare ritenute sui compensi erogati ai percettori possa considerarsi comportamento atto a manifestare una **opzione per il regime ordinario**, quale **comportamento concludente**.

Come infatti appena argomentato, l'**esonero dagli obblighi di sostituto d'imposta** deve leggersi come una **facoltà**, quindi il fatto di operare spontaneamente le ritenute sarebbe comportamento che può considerarsi **compatibile con il regime forfettario**.

Seminario di specializzazione

IL BILANCIO 2018

[Scopri le sedi in programmazione >](#)